

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

IL PRESIDENTE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il vigente Ordinamento amministrativo degli Enti locali approvato con l.r. 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 11 dicembre 1991, n.48 e s.m.i., recante "Provvedimenti in tema di Autonomie Locali";

VISTO l'articolo 11 della legge regionale 15 settembre 1997, n.35 e s.m.i., recante "Nuove norme per la elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale" ed in particolare i commi 1, 2, 4 e 5;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2000, n. 25, recante "Norme elettorali per gli enti locali e sulla sfiducia al Sindaco e al Presidente della Provincia Regionale";

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e s.m.i. recante "Norme sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO l'art.1, comma 2, della l.r. 5.5.2017, n.7 recante "*Modifica di norme in materia di cessazione degli organi comunali*" che ha sostituito il comma 1 del precitato articolo 11 della l.r. n. 35/1997;

VISTA la nota n. 20397 del 25.01.2022, con la quale il Segretario del Comune di Messina ha comunicato che il Sindaco, in pari data, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica con nota assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 20089;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 11, comma 1 bis della L.R. n. 35/1997, così come introdotto dall'art. 5, comma 1, lett.b) della L.R. n. 17/2016, "*Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio*";

RILEVATO che, ai sensi del richiamato articolo 11, comma 1, della L.R. n. 35/1997, così come sostituito dall'articolo 1, comma 2, della l.r. 5.5.2017, n.7 "*la cessazione dalla carica di sindaco per dimissioni, rimozione, morte o impedimento permanente comporta la cessazione dalla carica della rispettiva giunta ma non del rispettivo consiglio, che resta in carica fino a nuove elezioni da effettuare nel primo turno elettorale utile*";

RITENUTO, pertanto, di dovere prendere atto della decadenza dalla carica del Sindaco e della Giunta comunale di Messina e, contestualmente, di procedere alla nomina di un Commissario straordinario, cui attribuire i relativi poteri, fino al primo turno elettorale utile;

RITENUTO, altresì, che detto Commissario debba avere i requisiti prescritti dall'art. 55 dell'O.R.EE.LL. approvato con l.r. 15 marzo 1963, n. 16 e s.m.i., previa verifica istruttoria della sussistenza delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal d.lgs 8 aprile 2013, n. 39, del divieto di cumulare più di 2 incarichi, conferiti dall'Amministrazione regionale o su designazione della stessa, stabilito dall'art. 49, comma 26, della legge regionale 7 maggio 2015, n.9, dell'osservanza del divieto di ricoprire altri incarichi di Commissario straordinario prescritto dall'art. 13, comma terzo, della legge regionale 16 dicembre 2008, n.22, nonché del divieto di ricoprire altri incarichi conferiti dall'Amministrazione regionale, giusta disposizione di cui al comma 5 bis dell'art. 55 della legge regionale 15 marzo 1963, n. 16;

VISTA la nota **prot.n.18549/GAB del 22 febbraio 2022** di verifica dei requisiti;

VISTO il D.P. n. 610/Gab. del 12.11.2018, con il quale vengono fissate le nuove indennità di funzione mensili spettanti ai Commissari Straordinari e Regionali degli Enti Locali, in rapporto alla popolazione;

PRESO ATTO che i dati relativi alla popolazione sono quelli rilevati nell'ultimo censimento 2011 (D.P.R.06.11.2012 in G.U.R.I. – supplemento ordinario – n. 294 del 18.12.2012);

SU PROPOSTA dell'Assessore Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, per le motivazioni sopra esposte

DECRETA

Art. 1) Per i motivi in premessa specificati, di prendere atto dell'avvenuta decadenza del Sindaco e della Giunta comunale di Messina;

Art.2) L'Ing. **Leonardo Santoro** qualifica Dirigente dell'Amministrazione Regionale , è nominato Commissario Straordinario per la gestione del Comune di Messina, in sostituzione degli organi decaduti, fino alla prima tornata elettorale utile.

Art.3) Al Commissario Straordinario è dovuto, ove spettante, il compenso mensile previsto dal D.P. n. 610/Gab. del 12.11.2018, in rapporto alla popolazione rilevata nell'ultimo censimento 2011 (D.P.R. 06.11.2012 in G.U.R.I. – supplemento ordinario – n. 294 del 18.12.2012), oltre il trattamento di missione, a decorrere dalla data di insediamento nella carica.

Art. 4) Avverso al presente provvedimento potrà essere presentato ricorso entro 60 giorni avanti al T.A.R. Sicilia – Palermo o, alternativamente, ricorso straordinario entro 120 giorni, avanti al Presidente della Regione.

Palermo, li 22 febbraio 2022

L'ASSESSORE
Zambuto

IL PRESIDENTE
Musumeci